11 lb go 1-3

Osservazioni

Art. 4 - "Funzioni e attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministravi di competenza" i punti a e b sono tornati di competenza dei Comuni attraverso l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017.

- 1) L'Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:
 - a) Istruttoria e proposta di erogazioni del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
 - Attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
 - c) Attuazione di ogni altro intervento necessario ai fini della ricostruzione;
 - d) Sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.);
- 2) Il Comune svolge le seguenti funzioni:
 - a. Pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
 - b. Istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica (rilasciata dai Beni Ambientali);

Art. 5 – "Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipati"

- 1) I Comuni provvedono ad adottare:
 - a. L'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;
 - b. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;
 - c. La determinazione motivata i conclusione del provvedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.);

Art. 6 - "Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

I punti c e d sono tornati in carico ai Comuni